

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE

STAFF SETTORE AMMINISTRATIVO

UFFICIO APPALTI LAVORI PUBBLICI E ALBO FORNITORI

Procedura aperta urgente telematica – P. 3137 esecuzione dei rilievi batimetrici e ispezioni subacquee nei bacini dell'Autorità di Sistema

Procedura aperta urgente e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.







Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017

AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE. Errore. Il segnalibro non è definito.

DIS	SCIPLINARE DI GARA	4
1.	PREMESSE	
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
	2.1 Documenti di gara	4
	2.2 Chiarimenti	5
	2.3 Comunicazioni Errore. Il segnalibro non è defin	
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	6
	4.1 Durata	
	4.2 Opzioni e rinnovi	
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	
6.	REQUISITI GENERALI	
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	
	7.1 Requisiti di idoneità	
	7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	
	7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	
	 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	
8.	AVVALIMENTO	
9.	SUBAPPALTO	
10.	GARANZIA PROVVISORIA	
11.	SOPRALLUOGO	
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	
13. 14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
	15.1 Domanda di partecipazione15.2 Documento di gara unico europeo	
	15.2 Documento di gara unico europeo	
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
	18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	
	18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	
	18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	
	18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi	26

19.	SVOLGIMENTO	OPERAZIONI	DI	GARA:	APERTURA	DELLA	BUSTA	Α	_	VERIFICA
	DOCUMENTAZIO	ONE AMMINISTR	ATIV	A						26
20.	COMMISSIONE G	IUDICATRICE								27
21.	APERTURA DELLA	E BUSTE B E C –	VALU	TAZION	E DELLE OFFI	ERTE TEC	NICHE EI	ECO	ONC	MICHE . 28
22.	VERIFICA DI ANC	OMALIA DELLE (OFFE	RTE						28
23.	AGGIUDICAZION	NE DELL'APPALT	ΌΕ	STIPULA I	DEL CONTRAT	ГТО				28
24.	CLAUSOLA SOCIA	ALE E ALTRE CO	NDIZ	IONI PAF	RTICOLARI DI	ESECUZIO	ONE			28
25.	DEFINIZIONE DE	ELLE CONTROV	ERSIE	E						28
26	TRATTAMENTOI	DEI DATI PERSO	NALI							28

DISCIPLINARE DI GARA

Gara Europea per il servizio per l'esecuzione dei rilievi batimetrici e ispezioni subacquee nei bacini dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

1. PREMESSE

Con determina/decreto a contrarre n. 618 del 29/06/2021 questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio per l'esecuzione dei rilievi batimetrici e ispezioni subacquee nei bacini dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, integralmente gestita tramite sistema telematico e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 44, 52, 58, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Luogo di esecuzione Genova [codice NUTS ITC 32 e 33]

CIG: 8661333619 CUP: C39J21003310005

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Erica Torre.

Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera c del decreto legge n. 76/20, convertito in legge n. 120/20 così come modificato dal D.L. 77/21

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Relazione descrittiva generale;
- 4) Capitolato d'Oneri;
- 5) Criteri di valutazione dell'offerta;
- 6) Giustificativi nuovi prezzi;
- 7) DUVRI;
- 8) Disciplinare tecnico per la standardizzazione dei rilievi idrografici;
- 9) Elaborati grafici in numero di 4;
- 10) Protocollo di legalità approvato da questo Ente con decreto n. 153 del 09/02/2018
- 11) Schema di contratto;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet – nella sezione e procurement di seguito riportato:

I documenti di gara, ovvero il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di contratto e gli elaborati progettuali, sono disponibili per accesso diretto gratuito ed illimitato sul sito internet: http://www.portsofgenoa.com/nella sezione e-procurement o direttamente tramite il link https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite il portale telematico sopra individuato, previa registrazione allo stesso, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul medesimo portale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, mezzo equivalente, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice, nonché dal decreto legislativo n. 82/05. Salvo quanto disposto dall'articolo 76, comma 5 del Codice, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono all'interno tramite la Piattaforma.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese utilizzando il Portale appalti.portsofgenoa.com.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: "in considerazione della specificità del servizio (rilievo e verifiche puntuali anche mediante ispezioni subacquee ove ravvisate criticità) e dei vincoli del contesto, che talvolta possono non consentire una continu8ità di lavoro in un sito predeterminato, rendendo in tal caso l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico ed eccessivamente costoso"

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principa le) S (seconda ria)	Importo
1	Servizi di analisi batrimetrica	71351923-2	P	456.000,00 oltre oneri di sicurezza pari a euro 32.000,00
2	Servizi di esplorazione subacquea	71351924-2	S	36.000,00 oltre oneri di sicurezza pari a euro 6.000,00
	Importo	530.000,00		

L'importo a base di gara di euro 530.000,00 è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze di €. 38.000,00, questi ultimi non è soggetti a ribasso.

L'appalto è finanziato con finanziamenti dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera come definito negli elaborati progettuali.

Si specifica che il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'accordo quadro, ma sarà applicato sull'elenco prezzi unitari.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento desunti dall'elaborato di progetto Rel.Eco.0002.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'accordo quadro è di 3 anni naturali e consecutivi, come specificato all'articolo 6 e 7 del Capitolato d'Oneri, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto ovvero se diversa dalla data del verbale di consegna del servizio, o comunque fino al raggiungimento dell'importo di affidamento.

L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, venisse esaurito l'importo posto a base di gara. La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di annullare un Contratto Attuativo/Ordine di Servizio qualora, prima dell'esecuzione dovessero mutare le condizioni che ne avevano resa necessaria l'emissione. In tal caso nulla sarà dovuto all'appaltatore. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di ridurre, a proprio insindacabile giudizio, le attività previste in un contratto attuativo/ordine di servizio, ovvero sospenderle, anche a titolo definitivo, senza che l'appaltatore possa avere nulla a che pretendere salvo il pagamento delle attività effettivamente eseguite. Le diverse aree soggette alle attività in progetto potranno essere messe a disposizione dell'Impresa in tempi successivi.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

NON PERTINENTE

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- 2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice – articolo così come integrato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 – pubblicato in GU n.178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 24 (Decreto semplificazioni).

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

<u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- b) Fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 50.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto in quanto: "tale importo consente da una parte la concorrenza degli operatori economici e dall'altra garantisce adeguata esperienza e stabilità finanziaria dell'operatore economico."
- c) <u>La comprova del requisito</u> è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
 - per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specificato dichiarato;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specificato dichiarato;
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
 - copia delle fatture da cui si ricava il fatturato specifico realizzato;
 - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; qualora non prodotti in originale. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

non pertinente

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett.**a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.1. lett. b) deve essere posseduto nel complesso dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico

medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e all'art. 38 del Capitolato d'Oneri; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
 - Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli

schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, con possibilità di rinnovo di detto termine;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti

siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO - DEROGATO -

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera numero 1197 del 18 dicembre 2019 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e dimostra l'avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo la stazione appaltante accerta il suo pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass, la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura di gara verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement utilizzata da ADSP e disponibile all'indirizzo web: https://appalti.portsofgenoa.com.

E' onere degli operatori economici prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica consultabile al seguente indirizzo: https://appalti.portsofgenoa.com.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione dell'offerte è necessario per l'Operatore economico:

essere in possesso di una firma digitale avanzata valida del soggetto/i che sottoscrive/sottoscrivono l'istanza di partecipazione la documentazione a corredo e l'offerta;

essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);

registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo: https://appalti.portsofgenoa.com ottenendo così una username ed una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;

una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione "Bandi di gara in corso" selezionare la procedura di gara di interesse e successivamente selezionare la voce "presenta offerta".

In merito alla corretta modalità di presentazione della propria offerta tramite modalità telematica entro il termine indicato in bando di gara si precisa quanto segue:

la piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste telematiche:

Busta Telematica A – contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

Busta Telematica B – contenente l'OFFERTA TECNICA;

Busta Telematica C – contenente l'OFFERTA ECONOMICA;

per caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale appalti.portsofgenoa.com deve essere connessa una sola utenza informatica/stazione personal computer, ed essere aperto un solo browser di navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il "logout";

codice tributo per il versamento della marca da bollo (F23 codice tributo 456T o ulteriori modalità indicate nelle circolari pubblicate dall'Agenzia delle Entrate) agenzia TLG;

in caso di concorrente plurisoggettivo (ad es. raggruppamento temporaneo di impresa) è necessario che sia iscritto al portale almeno il soggetto capogruppo, ma è altresì necessario che gli altri soggetti inseriscano nell'apposito campo il proprio codice fiscale e la propria PEC.

Il sistema invia al concorrente una comunicazione di avvenuto deposito dell'offerta al termine del caricamento della stessa.

Si precisa che l'invio della documentazione di gara è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa la responsabilità di ADSP ove, per disguidi di qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga sulla piattaforma di destinazione entro il termine perentorio di presentazione delle offerte sopra indicato, e nelle modalità richieste per garantirne la segretezza ed immodificabilità.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, nonché ai sensi del D.lgs. 82/2005; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore ai sensi del D.lgs. 82/2005.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore ai sensi del D.lgs. 82/2005.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, sulla piattaforma telematica nei termini indicati nel bando di gara.

L'Operatore Economico che intenda partecipare alla gara di cui trattasi, dovrà presentare offerta, uniformandosi in tutto alle prescrizioni del presente disciplinare oltre a quelle contemplate nel Capitolato d'Oneri e negli elaborati di progetto posti in gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato domanda di partecipazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ivi previste, inoltre l'operatore economico autorizza anche il trattamento di tutti i dati raccolti dall'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in quanto gli stessi saranno trattati esclusivamente nell'ambito della procedura di gara e delle proprie attività istituzionali.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente mediante apposizione di firma digitale avanzata qualificata e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile quale modello messo a disposizione, in formato elettronico, sul portale e-procurement, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_- Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione ««» ovvero compilando quanto segue (per quanto opportuno e richiesto):

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par.
 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento anche dall'impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali dichiara:

- 1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, come integrato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 pubblicato in GU n.178 del 16-7-2020 Suppl. Ordinario n. 24 (Decreto semplificazioni convertito in Legge 120/2020);
- 2. i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- **3.** che la propria partecipazione non determina situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del codice, non diversamente risolvibile;
- **4.** l'insussistenza delle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs. 198/2006 e all'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (azione civile contro la discriminazione);
- 5. l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage o revolving doors);
- **6.** di accettare, che tutte le comunicazioni che questa Amministrazione effettuerà, ivi comprese quelle disposte dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs. 50/2016, vengano inviate a mezzo del portale telematico;
- 7. quanto previsto al punto 7.1 lettere a) e b) del presente disciplinare, ovvero:_____

8. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- c) di accettare, senza condizione o riserva alcune, tutte le norme e tutte le condizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato d'Oneri nonché in tutti gli elaborati tecnici, grafici ed economici di progetto a base di gara;
- d) di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari nonché di tutte le condizioni locali, ambientali e di tempo, nessuna esclusa ed accertata, che possano avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta, e di giudicare pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- e) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- f) di impegnarsi a favorire, se e per quanto occorrente, ogni opportuna clausola sociale e/o di protezione e/o di riassunzione e/o di assorbimento applicabile al presente appalto, nei limiti dei principi comunitari ed ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016;
- g) di essere a conoscenza e se del caso di aver ottemperato o di impegnarsi ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 1, comma 52, 52 bis, 53, 54 e 55 della Legge 190/2012 e s.m.i.;
- h) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016, le spese di pubblicità sono poste in capo all'aggiudicatario e pertanto di impegnarsi, a fronte dell'eventuale aggiudicazione dell'appalto a sostenerle entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
- **9.** dichiara di accettare, <u>sottoscrivere e restituire</u> il Protocollo di legalità approvato da questo Ente con decreto n. 153 del 09/02/2018 reperibile nei documenti di gara ;
- 10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con decreto n. 20 del 17/01/2018 reperibile sul sito dell'Ente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 11. di accettare incondizionatamente quanto stabilito dal Capitolato d'Oneri nonché tutti gli obblighi ed oneri ivi previsti, <u>a tal fine restituisce lo stesso controfirmato dal legale rappresentante o da suo procuratore per accettazione</u>;
- 12. dichiarazione (ove dovuta) relativa alle prestazioni o parti di prestazioni che si intendono subappaltare, con l'indicazione delle prestazioni alle quali detti servizi sono riconducibili, in conformità e nei limiti disposti;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 13. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- **16.** attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - come novellata dall'art. 2, l. 55/2019 letta unitamente alla nuova previsione dell'art. 110 d.lgs. 50/2016 ed in particolare dei commi 4 e 5, come modificati dall'art. 2, l. 55/2019.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 17, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

18. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

19. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- **20.** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 21. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i documenti richiesti nell'elaborato definito: Criteri di valutazione dell'offerta.

Tale documentazione, a pena di esclusione, sottoscritta digitalmente, mediante firma digitale avanzata.

Nell'offerta tecnica non dovranno essere contenuti altri documenti.

17.CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C - OFFERTA ECONOMICA", dovrà essere sottoscritta digitalmente, mediante firma digitale avanzata, dal legale rappresentante o da suo procuratore e contenere l'indicazione del massimo ribasso percentuale offerto sull'importo stimato, ribasso da indicarsi in tutte le cifre e le lettere, comprensive di decimi e centesimi.

Inoltre l'offerta dovrà contenere, pena esclusione, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, nonché la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Verrà considerato valido il ribasso offerto sino alla seconda cifra decimale.

L'offerta economica non dovrà contenere altri documenti.

In caso di costituendo Raggruppamento/Consorzio/GEIE l'offerta dovrà, a pena esclusione, essere sottoscritta da tutte le Imprese/professionisti facenti parte dello stesso.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione definiti nell'elaborato: Criteri di valutazione dell'offerta.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

SI VEDA IL DOCUMENTO: "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA"

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

SI VEDA IL DOCUMENTO: "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA"

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

SI VEDA IL DOCUMENTO: "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA"

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara, il Seggio di gara istituito ad hoc, procederà alla prima seduta pubblica telematica, provvederà alla verifica del tempestivo deposito e dell'integrità delle offerte inviate dai concorrenti e, una volta aperte, al controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Il Seggio di gara procederà, se ne ricorreranno le condizioni, all'applicazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché all'ammissione e/o esclusione degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara.

Il Seggio di gara procederà quindi, alla chiusura della prima seduta pubblica telematica afferente alla documentazione amministrativa e a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il Seggio di Gara procederà, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dai concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, o in caso di esito negativo alla predetta verifica Il Seggio di Gara disporrà l'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali e provvederà a porre in atto gli adempimenti disposti dalla normativa vigente. Resta fermo l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

Il Seggio di Gara provvederà pertanto ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

La Commissione Giudicatrice aprirà in seduta pubblica telematica i plichi dei soli concorrenti ammessi e contenenti le offerte tecniche, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

In successive sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione della documentazione tecnica e all'assegnazione dei relativi punteggi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

Effettuati i predetti adempimenti, la Commissione Giudicatrice sempre in seduta telematica, procederà alla comunicazione delle risultanze delle valutazioni della Commissione Giudicatrice ed all'apertura della busta relativa alle offerte economiche, dei soli concorrenti ammessi.

Verranno escluse le offerte che risultino difformi rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla presente procedura di gara.

Si segnala che, in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, prevarrà quanto espresso in lettere.

La Commissione Giudicatrice comunicherà quindi la determinazione dei punteggi secondo quanto disposto nei documenti di gara. Si procederà poi a determinare il punteggio complessivo di ciascuna offerta sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente.

La Commissione Giudicatrice provvederà, quindi, all'individuazione dell'Operatore Economico che ha ottenuto il punteggio maggiore.

L'Amministrazione aggiudicatrice, per la verifica di congruità delle offerte, procederà, ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'articolo 97 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, la commissione giudicatrice potrà essere chiamata ad ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

In ogni caso ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultima parte del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante potrà valutare comunque la congruità delle offerte.

In ogni caso resta inteso che la proposta di aggiudicazione è subordinata alla valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e diverrà definitiva ed efficace secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

I membri della Commissione che sarà nominata, oltre al possesso dei requisiti di moralità e di compatibilità previsti dalla legge, saranno scelti preferibilmente e ove possibile, tra soggetti appartenenti all'Ente — con qualifica non inferiore al 1° livello, che siano in possesso di diploma di laurea attinente al settore dell'appalto o settore analogo (quali, a mero scopo esemplificativo, le lauree magistrali o il diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria, Architettura, ecc...) oppure che siano professionisti tecnici, ai sensi delle succitate linee guida ANAC, attinenti al settore dell'appalto o settore analogo con qualifica non inferiore al 2° livello. Il Presidente verrà individuato nel soggetto avente inquadramento più elevato fra i soggetti nominati e che sia in possesso di diploma di laurea e, in caso di parità, con significativa maggiore anzianità di servizio ovvero, mediante sorteggio fra gli stessi.

La durata prevista per i lavori della Commissione giudicatrice potrà essere indicata nel provvedimento di nomina e sarà commisurata al numero ed alla complessità delle offerte da valutare.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21.APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

- SI VEDA PUNTO 19 DEL DISCIPLINARE DI GARA -

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

SI VEDA PUNTO 19 E 20 DEL DISCIPLINARE

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

SI VEDA PUNTO 19 E 20 DEL DISCIPLINARE

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

NON PERTINENTE

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova, resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, qualora esperibili, previsti nella parte VI, titolo I e capo II del D.lgs. 50/2016 e le ulteriori disposizioni di legge, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati raccolti dall'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in quanto gli stessi saranno trattati esclusivamente nell'ambito della procedura di gara e delle proprie attività istituzionali.

La Responsabile Staff Settore Amministrativo Ufficio Appalti Lavori Pubblici e Albo Fornitori Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino